

Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE NUMERO: 619

DEL: 2 8 NOV. 2000

Codice Direzione: 24

Codice Settore: 24.99

Legislatura: 7

Anno: 2000

Oggetto

Comune di MORETTA (CN). Ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Moretta, con nota in data 12 agosto 2000, ha chiesto la ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale e ha fornito a tale scopo tutti gli elaborati richiesti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995.

La proposta di ridefinizione del Comune di Moretta, elaborata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a dieci metri attorno al pozzo;

- zona di rispetto ristretta di forma sub-ellittica dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;

zona di rispetto allargata di forma sub-ellittica dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali sulla planimetria, in scala 1:1000, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia, come sopra definita, ricade interamente nel territorio comunale di Moretta.

In merito alla proposta in argomento l'Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano e il Dipartimento ARPA di Cuneo, con note in data 29 aprile 2000 e 22 giugno 2000, hanno espresso parere favorevole.

A norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge regionale 25 luglio 1994 n. 27, artt. 12 e 13, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 20 settembre 2000.

Tutto ciò premesso,

II Dirigente

rilevato che lo studio, nonostante le difficoltà derivanti dalla mancanza dei dati relativi alle caratteristiche costruttive del pozzo che non hanno consentito di escludere con sicurezza la possibilità di miscelazione delle acque di falda freatica con quelle delle falde semiconfinate e confinate sottostanti, ha comunque elaborato una proposta che risulta condivisibile sotto l'aspetto tecnico e scientifico;

considerato che la proposta di ridefinizione risulta conforme ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995;

atteso che le zone di rispetto proposte rispondono alla necessità di meglio tutelare le acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che vengano posti in essere tutti i controlli e gli interventi necessari a garantire la tutela della qualità delle acque captate e che, nell'impossibilità tecnico economica di porre in essere adeguati interventi di condizionamento del pozzo al fine di adeguare quest'ultimo ai criteri di cui all'art. 11 della L.R. n. 22/96, siano ricercati approvvigionamenti idrici alternativi;

vista la deliberazione del Consiglio comunale di Moretta n. 43 dell'1 agosto 2000, di approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, "Attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128."

visto in particolare l'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art. 9 - primo comma, lettera f) - del D.P.R. n. 236/1988;

visto il decreto 26 marzo 1991 "Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236", relativo all'attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

vista la Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee":

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995, di approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, dei contenuti della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea, della relazione finale, e della documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto intorno ai pozzi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 64 - 10753, in data 22 luglio 1996, di conferma dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 4/1994;

visto l'articolo 23 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

DETERMINA

l'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale di Moretta, distinta in zona di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta ed allargata, è ridefinita come risulta nella planimetria, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

La ridefinizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 25 l/s.

A norma dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni:

- all'interno dell'area di salvaguardia è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Moretta dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonché agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- all'interno della zona di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- all'interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purché siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Moretta, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Moretta, d'intesa con il competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:


- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- procedere all'interno dell'area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l'allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale;
- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente all'interno delle zone di rispetto per accertarne le condizioni di tenuta;
- nell'ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- verificare che eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa dell'adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;
- nell'ambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui alla L.R. n. 13/1997 accertare la conformità del pozzo in oggetto alle disposizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22/1996 o in alternativa verificare la possibilità di utilizzare approvvigionamenti idrici alternativi;


In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Moretta è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d'uso delle acque.

Torino, Iì2..8..NOV...2000

Funz. Est. C/CS VISTO Dirigente OR II Direttore
Ing. Salvatore/DE GIORGIO






	TOTAL STATE THE VERY NEW YORK ASSISSED SENTENCES IN WIND THE WIND THE SENTENCES IN THE SENT	SI 250.85X250.81 M
A=(0.0;128.48)	E=(105.76;-61.06)	l=(-109.71;-63.34)
B=(62.80;108,73)	F=(61.13;-105.88)	L=(-127,56;0,0)
C=(106.96;61.75)	G=(0.0;-122.33)	M=(-111.27;64.24)
D=(123.30;0.0)	H=(-62.35;-107.99) N=(-64.35;111.45)	N=(-64.35;111.45)

Le misure sono espresse in metri; il pozzo è posto all'origine di un sistema di assi cartesiani, orientati seconda il nord geografico.





			593	
			602	
			603,	
			601.	
			850,	
022	000	286,	784,	599
100	400	924,	605,	598,
Mannali	Happen:			
12	!			

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Mappali:	544, 893, 488, 601, 256, 597,	791, 894, 248, 784, 289, 594,	777, 895, 247, 763, 604, 681,	790, 42, 42, 246, 246, 598, 598, 598, 595,	487, 44, 728, 728, 600, 874, 874, 592, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 50	638, 4, 45, 727, 599, 596, 596,	778, 527, 593, 603, 875, 512,	675 896 602 605 772 513
$^{\sim}$	1		† 7 °	,007	320,	440	2	234,	<u>ر</u>	
~		ACO	914,	295,	710,	708,	291,	292.	917.	
20	70. 1	عدزنئ	299,	297,	300,	925,	991,	511,	282	
\leq	1	,	284,	272,	684,	268,	267,	509	510,	
-	-		801,	508,	543,	263,	264,	265,	266.	
	े	でんながって	100	700	100			,		